



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

====oOo=====

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 260 DEL 04/09/2026

Oggetto	MANIFESTAZIONE “TESORI DAL BLU” – PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA DI VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE SUL LUNGOMARE MAZZINI E NELL’AREA INTERESSATA DALL’ALLESTIMENTO DEL PALCO – 8, 9, 10, 11 E 12 SETTEMBRE 2026.
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTO il programma della manifestazione denominata “Tesori dal Blu”, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo, prevista nei giorni 9, 10 e 11 settembre 2026, con la partecipazione di personalità di rilievo nazionale appartenenti al mondo istituzionale, politico, imprenditoriale e culturale;

CONSIDERATO che, nell’ambito della manifestazione, è previsto l’allestimento di un palco sul Lungomare Mazzini, destinato allo svolgimento degli eventi e degli spettacoli programmati;

RILEVATO che le operazioni di montaggio del palco avranno inizio a decorrere dal giorno 8 settembre 2026 e che lo stesso rimarrà installato sino alla mattinata del 12 settembre 2026, rendendo necessaria l’adozione di temporanei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale nel tratto interessato;

RITENUTO necessario, per consentire l’allestimento, lo svolgimento e il successivo smontaggio delle strutture della manifestazione, interdire temporaneamente la circolazione sulla porzione del Lungomare Mazzini compresa tra la Via Santissimo Salvatore e il Piazzale Quinci, fatta salva la possibilità di mantenere, nelle fasce orarie diurne, una corsia libera avente larghezza non inferiore a metri 3,00, destinata al transito veicolare;

RITENUTO, altresì, necessario garantire, durante le ore diurne, le condizioni minime di sicurezza per la circolazione e, in particolare, assicurare la possibilità di transito dei veicoli di emergenza e di soccorso;

RITENUTO pertanto di disciplinare il transito nella predetta corsia con senso unico alternato regolato da impianto semaforico, garantendo comunque, in ogni momento, la libera percorribilità della sede stradale da parte dei mezzi di soccorso e di emergenza;

CONSIDERATO che, qualora l'impianto semaforico dovesse risultare temporaneamente inutilizzabile, per guasto o altra causa, occorre adottare una disciplina alternativa della circolazione tale da garantire comunque condizioni di sicurezza e fluidità del traffico;

RITENUTO, in tale eventualità, di disporre temporaneamente il senso unico di marcia con direzione dal Piazzale Quinci verso la Via Santissimo Salvatore, sino al ripristino della funzionalità dell'impianto semaforico;

CONSIDERATO, inoltre, che nelle ore serali, durante lo svolgimento degli spettacoli e degli eventi di intrattenimento musicale, la presenza del pubblico e le esigenze connesse alla sicurezza dell'area rendono necessario interdire integralmente la circolazione veicolare sull'intero tratto interessato;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. A decorrere dalle ore 08,00 del giorno 8 settembre 2026 e sino alle operazioni di completo smontaggio, previste nella mattinata del 12 settembre 2026, è istituita la temporanea disciplina della circolazione nel tratto del Lungomare Mazzini compreso tra la Via Santissimo Salvatore e il Piazzale Quinci, interessato dall'allestimento e dalla permanenza del palco e delle relative strutture.

In quel tratto di strada, nel medesimo periodo di tempo, in ambo i lati, è istituito il divieto permanente di fermata veicolare con rimozione forzata.

L'area occupata dal palco e dalle strutture della manifestazione dovrà essere delimitata e resa chiaramente riconoscibile mediante idonea segnaletica e dispositivi di delimitazione conformi alla normativa vigente.

Dovrà essere in ogni caso garantita, nelle fasce orarie e secondo le modalità di seguito indicate, la disponibilità di una corsia di transito avente larghezza non inferiore a metri 3,00, libera da ostacoli e idonea al transito dei veicoli.

2. Nei giorni 8, 9, 10 e 11 settembre 2026, sino alle ore 18:00, e comunque fino al completo smontaggio del palco, nel tratto del Lungomare Mazzini compreso tra la Via Santissimo Salvatore e il Piazzale Quinci:

- è vietato il transito sulla porzione di carreggiata interessata dall'allestimento del palco e dalle relative strutture;
- è consentito il transito veicolare sulla corsia libera della larghezza minima di metri 3,00;
- tale transito sarà disciplinato mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico,

installato e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata del provvedimento;

- dovrà essere sempre garantita la possibilità di transito dei veicoli di soccorso, emergenza e delle Forze di Polizia, adottando, ove necessario, ogni opportuna misura per consentirne il tempestivo passaggio.

3. In caso di temporanea indisponibilità o malfunzionamento dell'impianto semaforico destinato alla regolazione del senso unico alternato, e sino al completo ripristino della sua funzionalità, la circolazione sulla corsia libera di cui al precedente punto 2 sarà temporaneamente disciplinata mediante senso unico di marcia nella direzione dal Piazzale Quinci verso la Via Santissimo Salvatore.

Tale disciplina dovrà essere resa immediatamente riconoscibile mediante l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea.

4. Nei giorni 9, 10 e 11 settembre 2026, dalle ore 18:00 e sino alle ore 24:00 e comunque fino al completo termine degli spettacoli e delle attività serali, è istituito il divieto di transito veicolare sull'intero tratto del Lungomare Mazzini compreso tra la Via Santissimo Salvatore e il Piazzale Quinci.

Durante tale fascia oraria sarà pertanto interdetto al traffico anche il tratto di carreggiata della larghezza di metri 3,00 mantenuto libero durante le ore diurne, in quanto l'intera area sarà interessata dallo svolgimento degli spettacoli di intrattenimento musicale e dalla presenza del pubblico.

5. Per l'intero periodo compreso dalle ore 08,00 del giorno 8 settembre 2026 e sino alle ore 08:00 del giorno 12 settembre 2026, in ragione della particolare rilevanza della manifestazione, della presenza del palco e delle relative strutture, nonché delle esigenze di sicurezza connesse all'afflusso di pubblico e alla presenza di personalità di rilievo nazionale, è vietata la circolazione, nelle strade e nelle aree di seguito individuate, ai seguenti veicoli:

- veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, appartenenti alle categorie N2 e N3;
- veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente, appartenenti alle categorie M2 e M3, ad eccezione dei veicoli espressamente autorizzati e dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Il divieto si applica, in particolare, alle strade che confluiscono e/o consentono l'accesso al Lungomare Mazzini, e precisamente:

- Via Gian Giacomo Adria;
- Piazza della Regina;
- Via Molo Caito;
- Piazzale Quinci, per le direttrici di accesso al Lungomare Mazzini;
- Lungomare Mazzini;
- nonché alle ulteriori direttrici di accesso al tratto interessato dalla manifestazione, secondo la segnaletica temporanea predisposta.

I veicoli appartenenti alle categorie sopra indicate e provenienti dal Lungomare San Vito, giunti in prossimità del punto di raccordo con il Lungomare Mazzini, dovranno proseguire sino alla rotatoria e

invertire la marcia, non essendo consentito loro di impegnare il tratto del Lungomare Mazzini interessato dalle limitazioni.

6. Al fine di garantire comunque adeguati spazi di sosta ai veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone, con particolare riferimento agli autobus turistici, sono individuati n. 3 stalli di adeguata lunghezza sul Lungomare San Vito, sul lato destro della carreggiata con direzione verso Torretta Granitola, destinati alla sosta degli autobus.

Gli autobus turistici dovranno pertanto utilizzare prioritariamente i predetti stalli e non potranno raggiungere l'area del Lungomare Mazzini interessata dalla manifestazione, salvo specifica autorizzazione o esigenze di servizio.

Restano esclusi dai predetti divieti i veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del servizio sanitario e di soccorso, nonché gli altri veicoli autorizzati per comprovate esigenze di servizio o di emergenza.

7. Nelle giornate di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2026, dalle ore 16:30 alle ore 21:00 e comunque sino a cessate esigenze, in occasione dei convegni previsti nell'ambito della manifestazione “Tesori dal Blu”, è istituito il divieto di transito veicolare in Piazza Mokarta e nel tratto terminale di Via Castiglione, sino alla confluenza con la medesima piazza. Altresì, è ivi istituito il divieto di fermata veicolare con rimozione forzata ambo i lati. Nei medesimi periodi, è inoltre istituito il divieto di fermata veicolare nella Via Conte Ruggero.

La chiusura interesserà, in particolare, la direttrice di accesso a Piazza Mokarta proveniente dalla Via Maccagnone – Via Rapisardi, secondo le modalità che saranno rese evidenti mediante la prescritta segnaletica temporanea.

Durante tale fascia oraria, i veicoli provenienti dalla direttrice interessata dovranno utilizzare il seguente itinerario alternativo:

Via Rapisardi → Lungomare Mazzini, nel tratto aperto alla circolazione → svolta a destra sul Lungomare Mazzini → Via Santissimo Salvatore → svolta a sinistra per Via Tortorici → Via Carmine, e quindi proseguire secondo la viabilità ordinaria.

8. Nella giornata di giovedì 10 settembre 2026, in occasione dei convegni previsti presso l'aula Consiliare, dalle ore 08,00 alle ore 18,00, e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di accesso veicolare in Via Tortorici e in Via Carmine, nonché il divieto di fermata veicolare, con eccezione per i veicoli di polizia e pubblico soccorso, e, altresì, per i veicoli degli addetti ai lavori, ai quali si rilascia permesso temporaneo ai sensi dell'art. 7 comma 4 del c.d.s. .

Durante tale chiusura, il traffico veicolare sarà indirizzato sul Lungomare Mazzini, nel tratto compreso tra la Via Santissimo Salvatore e il Piazzale Quinci, utilizzando la corsia libera della larghezza minima di metri 3,00 prevista dal presente provvedimento.

La circolazione su tale corsia sarà regolata mediante senso unico alternato con impianto semaforico ovvero, in caso di temporanea indisponibilità o malfunzionamento dello stesso, mediante regolazione manuale da parte del personale della Polizia Municipale.

Dovrà essere sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso, emergenza e delle Forze di Polizia.

09. In considerazione della natura temporanea e dinamica delle manifestazioni e delle esigenze di sicurezza che potranno emergere durante lo svolgimento degli eventi, il personale della Polizia Municipale incaricato dei servizi di viabilità è autorizzato ad adottare, nell'ambito delle prescrizioni della presente ordinanza, le necessarie disposizioni operative previste dall'art. 43 del codice della strada, anche in deroga al presente provvedimento.

Le modifiche temporanee saranno attuate mediante la segnaletica prevista dal Codice della Strada oppure, ove necessario, direttamente dal personale operante.

10. I soggetti incaricati dell'allestimento e della gestione delle strutture dovranno assicurare che la corsia destinata al transito veicolare rimanga costantemente libera da materiali, attrezzature, veicoli, cavi, strutture o altri ostacoli.

Dovrà essere garantita, in ogni fase delle operazioni di montaggio, svolgimento e smontaggio, la sicurezza della circolazione e l'accessibilità all'area da parte dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Restano salve le ulteriori prescrizioni che saranno impartite dal Comando di Polizia Municipale in relazione alle esigenze contingenti di viabilità e sicurezza.

DISPONE

- **che l'Ufficio segnaletica provveda alla realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale necessaria all'attuazione della presente ordinanza, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;**
- **che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale;**
- **che gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada siano incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.**
- Trasmettere la presente Ordinanza:
 - al Commissariato di Polizia di Stato;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo;
 - alla Tenenza della Guardia di Finanza;
 - ai Vigili del Fuoco;
 - ed al Servizio 118.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate

nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni (D.P.R. 24/11/71 n.1199).

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo Menfi

(sottoscritto con firma elettronica)

Il Dirigente

MENFI VINCENZO / Namirial S.p.A./02046570426

(sottoscritto con firma digitale)